



CONVENZIONE

Per la disciplina dell'attività di
Promuovere la Registrazione e l'Org
l'Empowerment di minori e giovani
CUP F41D24000140008 per l'importo € 1.000.000,00

TRA

L'Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento per le Libertà Immigrazione del Ministero dell'Interno (in seguito denominato "Ministero") e, in qualità di beneficiario, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) CF 97050280581 iscritto al Registro delle Imprese di Roma, nella persona del Capo dell'Ufficio Viceprefetto Carla Di Quattro

E

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP CF 97050280581 iscritto al Registro delle Imprese di Roma, pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125 s.m.i., con decreto 2016/337/000161/4 del 04/04/2016, e avente sede legale a Via Germanico n. 198, CAP: 00192, Città di Roma, è rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante Alessandro De Luca,

di cui innanzi, per brevità, le Parti

PREMESSO

che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "Disciplina generale sull'attività di promozione e sviluppo dei popoli" in particolare l'art. 1, comma 2, è entrata in vigore;

che l'articolo 26 della legge n. 125/2014, ai sensi della quale, ai fini dell'attività di promozione e sviluppo dei popoli, è prevista la costituzione di comitati internazionali per lo sviluppo;

che la Direttiva generale del Ministro dell'Interno, emanata in data 24.02.2023, registrata al Tribunale dei Conti in data 09/03/2023 al n. 614 definisce le priorità politiche, generali e specifiche, del Ministero;

che il capitolo di spesa 2371/ Piano di Gestione 1 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno, ~~Collaborazioni internazionali di cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attribuito dall'art. 1, comma 1 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;~~

che il Decreto in data 4 gennaio 2024, registrato al numero 140, del Ministro della Responsabilità ad adottare i provvedimenti necessari per lo sviluppo di scelte programmatiche né determinazioni di priorità operative;

che la direttiva generale amministrativa per la gestione relativa all'anno 2024, ha assegnato al Capo Dipartimento dello stato di previsione della spesa del Mi nel Centro di Responsabilità Amministrativa "Dip

che l'allegato 1, denominato sottosezione Pe
del Ministero dell'Interno per Decreto del 20
data 30 gennaio 2024, contiene la Direttiva p
2024;

che il Decreto del Capo Dipartimento per 2024, e Lib
con il quale sono stati assegnati alle articolazioni dello stesso Dipartimento gli obiettivi gestionali per
l'anno 2024, ha attribuito le risorse ai Di
l'esercizio di spesa per l'anno 2024,

che il capitolo di bilancio 2371/PG1 è incardinato nel Dipartimento per Libertà Civili e l'Immigrazione, e il predetto decreto del 18/05/2015 è stato approvato dalla Centrale delle risorse finanziarie;

che in data 02.07.2024 il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili autorizzato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da realizzare in Burkina Faso, Camerun, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Tunisia per il valore di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro a valere sul capitolo di bilancio 2371/PG 1 e che lo stesso è stato pubblicato sul sito www.interno.gov.it e sul portale www.pubblicitalegale.anticorruzione.it;

che in data 08.07.2024 è stato pubblicato sul sito del portale l'Amministrazione Provinciale di Padova, all'indirizzo www.pubblicitalegale.anticorruzione.it l'Avviso pubblico n. 10012/2024/0008, del 08.07.2024, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza tecnica per la redazione del Piano di

che in data 08.11.2024 è stata pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, sul sito www.interno.gov.it;

che la graduatoria nella quale è compresa, in p
l'Inps, è la graduatoria della Registrazione e l'Organizz
minori e giovani in Etiopia /PROTECT (da qui in avanti il Beneficiario
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli –CISP, è stata approvata dal Capo dell'Uff
Relazioni internazionali con Delibera dell'11 novembre 2024;

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Il *Beneficiario* realizzerà l'**Iniziativa Promuovere la Registrazione e l'Empowerment di minori e in GTOP** attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella Proposta Progettuale (Modello B e B1) e al Budget (Modello C) di cui **2** al presente Convezione.
2. Il *Beneficiario* sarà **l'unico responsabile nei confronti delle Relazioni internazionali** per la **realizzazione** dell'*iniziativa*, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto concordato con i propri *partner*.

Art. 2

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti, entrerà in vigore solo **a esito delle verifiche di legge** alla ricezione del nulla osta da parte del predetto Ufficio.
2. L' **avvio** dell'ammissibilità della relativa attività è **spedito** dopo la firma della Convenzione e non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione del nulla osta relativo alla verifica degli adempimenti di legge da parte del **Ufficio Relazioni internazionali**;
3. La durata della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per 30 mesi, come previsto nella documentazione di cui al successivo articolo 21, fino a formale approvazione del rendiconto finale e svincolo della garanzia fidejussoria da parte **de Ufficio Relazioni internazionali**, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, lettera c) del **l' A v v i s o**
4. Il *Beneficiario* potrà richiedere un periodo di proroga non onerosa , **di cui all'art. 19** periodo massimo di 9 mesi, che andrà approvata da **l'Ufficio Relazioni internazionali**.

Art. 3
Costo e finanziamento dell'iniziativa

1. Il *Beneficiario* realizzerà l' **in Prontuario** la **Registrazione** e l' **Empowerment** di minori e, per un costo totale di **Euro 1.667.231,64**.
2. Il *Beneficiario* contribuirà con un apporto monetario di **Euro 167.231,64** pari al **10,03 %** del costo totale.
3. Il **Ministero DCI** **de o g h e m a e p e o** l' **Euro 1.500.000,00** pari al **90%** cont del costo totale.
4. Il *Beneficiario* sarà unico responsabile, nei confronti d e **Ufficio Relazioni internazionali**, della totalità dei costi e **dell' apporto di cui al precedente comma 2**
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell' **articolo 10** del **DF** 1972 n. 633 e ss.mm.i..
6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti **nell' Iniziativa secondo** **l'articolo 10** **previsto dall'**

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi de l l ' a r d e l l ' a l l e g a t o 3 d e l l ' a d e l i c o A v v i s o
2. Il Ministero del Bilancio e del Tesoro, in collaborazione con il Beneficiario, realizza il contributo di € 1.500.000,00 (un milione e cinquecento mila/00 euro), come segue:
 - Prima rata: € 500.000,00 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero del Bilancio e del Tesoro dopo la firma della Convenzione ed entro 30 giorni dalla notifica del nulla osta di cui all'art. 14.3 dell'Avviso
 - Seconda rata: € 500.000,00 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero del Bilancio e del Tesoro al raggiungimento dello scopo dell'80% netto dei costi primari e secondari ammissibili riscontrati dalle verifiche internazionali effettuate
 - Terza rata: € 500.000,00 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero del Bilancio e del Tesoro al raggiungimento dello scopo dell'80% netto dei costi primari e secondari ammissibili riscontrati dalle verifiche internazionali effettuate
 - Saldo: pari al 20% del contributo complessivo del Ministero del Bilancio e del Tesoro ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle verifiche internazionali effettuate, a parte del superiore ad € 500.000,00.
3. I termini per l'erogazione sono previsti da l l ' a r d e l l ' a l l e g a t o 3.
4. In considerazione di quanto previsto da l l ' a r d e l l ' a l l e g a t o 10, d e l l ' a d e l i c o A v v i s o, al termine del procedimento l'Ufficio Relazioni internazionali, a parte del superiore ad € 500.000,00.

Art. 5 Garanzia fidejussoria

1. Il Beneficiario stipulerà idonea garanzia ai sensi dell'art. 2914, comma 4, del Codice Civile, a garanzia dell'Avviso
2. La garanzia fidejussoria deve avere una durata di 13 mesi superiore alla durata massima convenzionale e comunque deve essere ratificata da copiare e il Beneficiario Relazioni internazionali per l'approvazione del rapporto finale
3. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione dell'Ufficio Relazioni internazionali. Qualora, a richiesta del Beneficiario, si impegna a prorogare la garanzia fino ad approvazione del rapporto finale da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico del Beneficiario.
4. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare all'Ufficio Relazioni internazionali, e/o [Istituto/Ente] emittente, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fidejussoria e/o [Istituto/Ente] emittente.

Art. 6 Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. I documenti di spesa dovranno essere redatti o tradotti in italiano, inglese o francese. Per considerarle ammissibili le spese sono sottoposte a criteri e principi di cui all'Allegato 3, e rendicontate secondo le modalità ivi previste, utilizzando la piattaforma RELINT 2024.
2. In base all'Allegato 3, le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese d'impadronimento del Beneficiario (se esente oppure abbia diritto all'imposta equivalente) non indicazione delle spese sostenute e nei rapporti. Nel caso, va allegata alla presente Convenzione la "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" (in formato libero e in PDF) prevista all'Allegato 3. In assenza di tale dichiarazione, sarà sottinteso che l'IVA non rappresenta un onere, in ogni caso, ammissibile per il Beneficiario e non un maggiore onere finanziario a carico del Ministero dell'Interno.
3. Il Beneficiario si impegna a presentare i rapporti previsti dall'Avviso ai tempi di cui agli articoli 7 e 14 dell'Avviso.
4. L'Ufficio Relazioni internazionali monitora lo svolgimento dell'iniziativa e verifica gli obiettivi e i risultati conseguiti nella realizzazione delle attività, misurandoli attraverso il raggiungimento degli Indicatori contenuti nella proposta progettuale (Modello B e B1), ai sensi dell'art. 1 del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 14 dell'Avviso.

Art. 7 Revisore esterno

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà individuare, nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 4, un Revisore Contabile, iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. e/o iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.
2. Il Beneficiario dovrà inviare all'Ufficio Relazioni internazionali la "Dichiarazione di incompatibilità" (modello Allegato 9 dell'Avviso) sottoscritta da parte del Revisore contabile.
3. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite Piattaforma gestionale RELINT, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla dichiarazione di cui al precedente comma.
4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Vademecum (Allegato 4), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dal Beneficiario. Se richiesto dall'Ufficio Relazioni internazionali, il Beneficiario invierà copia con il Revisore esterno scelto per l'iniziativa.
5. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore esterno utilizzerà il Modello 5 "Modello di Certificazione del Revisore esterno", allegato alla presente Convenzione, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nell'Allegato 3 e Allegato 4 alla presente Convenzione.
6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, l'Ufficio Relazioni internazionali richiederà la verifica, in un campione rappresentativo della documentazione di spesa/contabile/amministrativa del Beneficiario, certificata dal Revisore esterno.

Art. 8

Attività, reportistica e altri obblighi del *Beneficiario*

1. Il *Beneficiario* si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'Iniziativa e di **presentare** all'Ufficio Relazioni Internazionali lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il modello di "Rapporto narrativo (Modello H)" e suoi Allegati (Modello H1), nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione, da caricare sulla piattaforma RELINT 2024.
2. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite piattaforma RELINT 2024, il primo e secondo rapporto narrativo (Modello H), rispettivamente entro 14 mesi (relativo ai primi dodici mesi di attività) e 26 mesi (relativo a ~~l'intera durata del progetto~~ **l'intera durata del progetto**), da ~~presentare~~ **presentare** il rapporto narrativo finale sull'intero progetto alla conclusione del progetto.
3. I contenuti dei Rapporti Intermedi 1 e 2 devono considerare la loro competenza temporale, senza ripetere nella proposta progettuale i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, rimanendo all'interno dell'Iniziativa, interessato dal Rapporto per raggiungere i risultati e obiettivi dell'Iniziativa, attraverso esplicitazione chiara degli indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato. Il tutto tramite Fonti di Verifica oggettive, attendibili e credibili. I contenuti del Rapporto Finale dovranno invece riguardare l'intera durata del progetto.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di ~~presentare~~ **presentare** una relazione di monitoraggio *mid-term* sui primi 18 (diciotto) mesi di attività progettuali, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento, realizzata da un valutatore esterno del Paese target (Allegato 6). Le spese rientreranno nei costi diretti.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di ~~presentare~~ **presentare** una valutazione di impatto finale di impatto ex post (Allegato 7), da effettuare ad un anno dal pagamento del saldo. Le spese rientreranno nei costi indiretti.
6. L'Ufficio Relazioni Internazionali, ~~all'atto del pagamento del saldo~~ **all'atto del pagamento del saldo**, potrà valutare la sostenibilità delle azioni finanziate ~~ex-post~~ **ex-post** in ~~base al~~ **base al** rapporto. Eventuale valutazione negativa verrà tenuta in considerazione nel caso di partecipazione a futuri Avvisi.

Art. 9

Personale

1. Ai sensi dell'art. 165 del 2001, il *Beneficiario* si impegna a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti del Ministero che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dal Ministero stesso.
2. Per il personale locale, il *Beneficiario* si impegna ad osservare la normativa in vigore in Etiopia in merito alla contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane attive nell'Iniziativa.

3. Il *Beneficiario* è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente.

Art. 10 Modifiche all'Iniziativa della Convenzione

1. Ogni eventuale successiva modifica all'Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 dell'Avviso in materia di modifiche, sospensioni, varianti e proroghe.
2. Saranno ammesse unicamente le modifiche all'Iniziativa trasmesse tramite la piattaforma RELINT 2024 e approvate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica agli Obiettivi generale, specifico e ai Risultati dell'Iniziativa, salvo forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo e qualsiasi ulteriore spesa sia a carico del *Beneficiario*.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti). La Parte si impegna a comunicare tempestivamente, tramite Piattaforma gestionale RELINT2024, alla Parte contraente l'altra modifica.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione (ex art. 1325 c.c.).

Art. 11 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il *Beneficiario* si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, è dedicato anche non in via esclusiva ai contributi pubblici e alla promozione della Registrazione e all'Organizzazione per la Tutela e l'Empowerment ed è il seguente:

C/C n. 0001 518

presso Banca INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN IT53 E030 6909 6061 0000 0001 518

Soggetti delegati ad operare sul conto corrente: la Sig.ra Daniela Alberti, CF: LBRDNL62M66H501T in qualità di Responsabile Ufficio Amministrativo e il Sig. Alessandro Deluca, CF: DLCLSN62L07E506Z, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante.

E allega la dichiarazione di tracciabilità (allegato 2Sub).

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in base alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo.

idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'Ufficio Relazioni internazionali dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. **Tale clausola non trova applicazione** qualora possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione del *Beneficiario*, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, **come specificato all'articolo 11 dell'Allegato 3**.

4. Altri eventuali conti correnti bancari/postali accesi o utilizzati in Italia e/o in Etiopia, anche se non in via esclusiva, dovranno essere intestati al *Beneficiario* o ad uno dei suoi Partner e comunicati preventivamente all'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 12

Monitoraggio e controllo dell'Ufficio Relazioni internazionali

1. L'Ufficio Relazioni internazionali si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle **attività realizzabili** e risultati in corso di realizzazione, raggiunti, e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* in Italia.
2. L'Ufficio Relazioni internazionali comunica al *Beneficiario*, per iscritto ed entro 15 giorni dalla data d'inizio, l'oggetto e il programma di lavoro modo che il *Beneficiario* assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio Relazioni internazionali di richiedere in loco di esaminare attività, progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo. Tali missioni sono **svo** lte in piena autonomia e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il *Beneficiario* ha l'obbligo di conservare **tutte le originali, documenti, relazioni** relative all'attività presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine il *Beneficiario* dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa è conservata in Italia.
5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l'Ufficio Relazioni internazionali ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* e nel Paese in cui si è realizzata l'iniziativa.

Art. 13

Forza maggiore e sospensione

1. Si rinvia al rispetto dell'articolo 18 dell'Allegato 3 per le ipotesi e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verificano eventi che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di proposta progettuale, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell'iniziativa, per il *Beneficiario* notificherà **tempestivamente** all'Ufficio Relazioni internazionali, utilizzando la piattaforma RELINT 2024, la fattispecie di evento e attende il provvedimento dell'Ufficio Relazioni internazionali.

2. Durante il periodo di **sospensione**, **anche, parziale o totale**, non possono essere effettuate spese a carico della Iniziativa o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

Art. 14

Rapporti dell'Ufficio Relazioni internazionali del Beneficiario

1. L'Ufficio Relazioni internazionali non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle **attività** **iniziativa** **sulla presente Convenzione**, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita al *Beneficiario*, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero **verificare** **iniziativa** **della presente Convenzione** **dell'Ufficio**.

2. I **referenti** per l'**Iniziativa** cui inviare ogni

- a. Ufficio Relazioni internazionali: **Referente** **Chape Impagliazzo**, **responsabile** **attività** telefonico: 0646527443, indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it;
- b. **Esecutore**: **Referente** **Alessandro De Luca**, **recapito** **telefono** **062154987**, **indirizzo** **di posta elettronica certificata**: deluca@cisp-ngo.org.

Art. 15

Visibilità

1. Il *Beneficiario* si impegna a garantire **un'adeguatezza** **alla** **Ministero** **in** **Italia** e presso le Autorità locali, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento **all'iniziativa** assicurando un chiaro riferimento al **cofinanziamento** **della** **iniziativa** **mediante** **l'uso** **del** **logo** **della** **Ministero**.

2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il *Beneficiario* si impegna ad applicare le previsioni di cui **all'Allegato** **Regolamento** **Visibilità** **e** **Visibilità** **del finanziamento**.

Art. 16

Riduzione del cofinanziamento

1. Se, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di risoluzione previsti **dall'articolo** **16** **della** **Convenzione** **vigente**, **è attuata** **in modo** **gratuito** **insufficiente**, l'Ufficio Relazioni internazionali **può ridurre** **l'importo** **finanziamento** **previsto** **dalla** **presente** **Convenzione** coerentemente con l'effettiva attuazione dell'**Iniziativa**, **sulla base delle attività previste dalla Proposta progettuale (Modello B) e non svolte**, verificate attraverso monitoraggio documentale e visite in loco effettuate dai **funzionari** **Ufficio Relazioni internazionali** **nel contesto della realizzazione dell'Iniziativa**.

2. Prima di procedere alla **riduzione** **dell'importo** **Uffici** **Relazioni internazionali** **notifica formalmente al Beneficiario** la sua intenzione di ridurre il proprio finanziamento, indicando l'importo e le ragioni della riduzione, e lo invita a presentare osservazioni **entro 30 giorni dal ricevimento della notifica**. Qualora il *Beneficiario* non presenti osservazioni, **ovvero presenti**

osservazioni non valide , cioè l'Ufficio Relazioni internazionali potrà procedere alla riduzione del cofinanziamento, notificandolo al *Beneficiario*.

Art. 17 Risoluzione della Convenzione

1. Alla presente Convenzione si applicano tutte le disposizioni dell'Avviso, nonché nel caso di oggettiva impossibilità di rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C..
2. L'Ufficio Relazioni internazionali, in caso di mancata ricezione della comunicazione certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempienza del *Beneficiario* oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Convenzione si intenderà risolta. Se l'inadempienza o l'irregolarità del *Beneficiario* è di natura grave, l'Ufficio Relazioni internazionali provvederà alla revoca del contributo.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali, sulla base della valutazione delle attività e delle spese riconosciute ammissibili, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di mancata restituzione delle somme dovute e di mancato pagamento al *Beneficiario* internazionale potrà procedere all'escussione dei beni del *Beneficiario*.
5. Salvo quanto previsto nell'Allegato 3, in caso di pagamenti disposti senza avvertenza da parte di banche o della Società Poste Italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 2010 n. 136.
6. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione scritta all'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. La risoluzione di diritto della Convenzione lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 1456 del Codice Civile.
7. In caso di risoluzione per causa non imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio Relazioni internazionali è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dallo stesso, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quello approvato dall'Ufficio Relazioni internazionali.

Art. 18 Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia derivante dalla Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esaurito inutilmente il tentativo di conciliazione, ovvero qualora non si ravvisino le condizioni per esperire un tentativo di conciliazione, le Parti possono ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 19 Tutela della Privacy

1. I dati personali e altri dati forniti dal *Beneficiario* a Ufficio Relazioni internazionali, saranno trattati esclusivamente ai fini del presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo **correttezza**, anche con l'ausilio di mezzi e le **quanto disposto dall'articolo**

Art. 20 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art.21 Parti integranti e allegati della Convenzione

1 Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti approvati da Ufficio Relazioni internazionali prima della stipula della presente Convenzione e agli altri modelli di allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Modello A Domanda di partecipazione e ASub Lettera di Intenti al Partenariato

Modello B Proposta Progettuale e Modello B1 Tabella Indicatori

Modello C Budget

Modello D Cronogramma

Garanzia fidejussoria

Allegato 2 Dichiarazione di tracciabilità

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati:

Allegato 3 Manuale di Rendicontazione delle Spese

Allegato 4 Vademecum Revisore Esterno

Allegato 5 Modello Certificazione del Revisore Esterno e Appendice

Allegato 6 ToR Valutazione intermedia

Allegato 7 ToR Valutazione ex post

Allegato 8 Regole di Pubblicità e Visibilità del Finanziamento

A l l e g a t o 9 D i c h i a r a z i o n e d i i n s u s s i s t e n z a d i

Modello E Domanda di Pagamento del I Anticipo

Modello F Domanda di Pagamento del II-III Anticipo

Modello G Domanda di Pagamento del Saldo

Modello H Rapporto Narrativo (Word)
 Modello H1 Rapporto Narrativo (Excel)
 Modello I Rapporto Contabile
 Modello L Richiesta di Variante del Budget e Proroga
 Modello L1 Richiesta Variante e Proroga
 Modello M Budget e Consuntivo Finale

Art.22 Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite Piattaforma RELINT 2024 oppure tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:

- a. Ufficio Relazioni internazionali: relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it
- b. Beneficiario: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP

Per l'Ufficio Relazioni internazionali

Per il Beneficiario

Il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
 del Ministero dell'Interno

Direttore e Legale Rappresentante del CISP

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO DE LUCA

ON = ALESSANDRO DE LUCA

O = CISP

T = DIRETTORE LEGALE

RAPPRESENTANTE

SerialNumber = TINIT-DLCLSN62L07E506Z

C = IT-Alessandro De Luca

Carla Di Quattro

(data e firma digitale)

(data e firma digitale)



% (4 % D # * 9
 - M , . / , / - / 1
 ! " C 3 - / G - -